



15279/15

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

FP

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

IMMIGRAZIONE

Dott. VITTORIO RAGONESI

- Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI

- Consigliere -

Ud. 09/04/2015 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA

- Consigliere -

R.G.N. 13683/2014

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Cau. 15279
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 13683-2014 proposto da:

_____, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA MAZZINI 8, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO
PRECENZANO, che lo rappresenta e difende giusta procura a
margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

QUESTURA di ROMA, QUESTURA di SIRACUSA, MINISTERO
DELL'INTERNO, TRIBUNALE CIVILE di ROMA;

- intimati -

avverso la decisione n. R.G. 3904/2014 del TRIBUNALE di ROMA,
depositata il 19/03/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

2654
15.

udito l'Avvocato Precenzano Francesco difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

La Corte ,rilevato che sul ricorso n. 13683/14 proposto da ~~Gianni Giannini~~
[] nei confronti del Questore Roma, Questore Siracusa e Ministero
Interno il consigliere relatore ha deposito ex art 380 bis cpc la relazione
che segue.

*“Il relatore Cons. Ragonesi, letti gli atti depositati, ai sensi dell’art.
380-bis c.p.c. osserva quanto segue.*

~~Gianni Giannini~~ ha proposto ricorso per cassazione sulla base
di due motivi avverso il provvedimento del Tribunale di Roma del
19.3.14 che ha autorizzato la proroga richiesta dal Questore di Roma
del provvedimento di trattenimento presso il Centro di permanenza
temporanea di Ponte Galeria per ulteriori trenta giorni .

L’amministrazione non si è costituita.

*Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione del
contraddittorio per non essere stato messo in condizione di partecipare
all’udienza e di non avere tempestivamente conosciuto la richiesta di
proroga.*

Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione sulla eccezione sollevata di violazione del contraddittorio .

I due motivi da esaminarsi congiuntamente sono fondati.

Invero questa Corte ha ripetutamente chiarito che al procedimento giurisdizionale di decisione sulla proroga del trattenimento dello straniero nel centro di identificazione ed espulsione ai sensi dell'art. 21, comma 2, e art. 28, comma 2, del d.lgs. 29 gennaio 2008, n. 25, nonché dell'art. 14, comma 6, del d.lgs. 1998, n. 286, devono essere applicate le stesse garanzie del contraddittorio, consistenti nella partecipazione necessaria del difensore e nell'audizione dell'interessato, che sono previste dall'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, interpretato in modo costituzionalmente orientato, per il procedimento di convalida della prima frazione temporale del trattenimento, cui gli artt. 21 e 28 richiamati rinviano.(Cass 13117/11).

Nel caso di specie pertanto si sarebbe dovuto mettere lo straniero in condizione di partecipare all'udienza e di essere sentito. L'eccezione della difesa sollevata in tal senso all'udienza camerale doveva essere accolta o quanto meno si sarebbe dovuto motivare circa le ragioni che



ostavano al detto accoglimento ; circostanza invece non avvenuta non rinvenendosi nel provvedimento alcuna argomentazione sul punto.

In conclusione ricorrono i requisiti di cui all'art 375 cpc per la trattazione in camera di consiglio.

PQM

Rimette il processo al Presidente della sezione per la trattazione in Camera di Consiglio

Roma 3.1.15

Il Cons.relatore”

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che pertanto il ricorso va , accolto con conseguente cassazione del decreto impugnato;

che, sussistendo i requisiti di cui all'art 384 cpc, va disposto l'annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE ;




che alla soccombenza segue la condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo

PQM

Accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato e dispone l'annullamento del provvedimento di proroga del trattenimento presso il CIE ;condanna l'amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 2200,00 oltre euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese forfettarie nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado liquidate in euro 1200,00 oltre euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Roma 9.4.15

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

2.1. LUG. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Luisa PASSINETTI

